

COMUNE DI CAVARGNA
Provincia di COMO

Verbale del Revisore dei Conti n. 7 del 24 Luglio 2025

Oggetto: PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART.193 DEL D.LGS N. 267/2000)

Il sottoscritto Pozzoli dott. Alberto, Revisore dei Conti del Comune di Cavargna, nominato con Delibera di Consiglio n. 2 del 16.02.2023.

Premesso:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- che detto atto programmatico richiede ora un aggiornamento in assestamento alla luce di istanze emerse;
- che si rende necessario, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, procedere alla verifica degli equilibri di bilancio sulla base dell'andamento della gestione;

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Visto **articolo 193 del TUEL**, il quale prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali

disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Premesso che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati (se previsti).

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;

tutto ciò premesso

il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Appurato che:

- i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

- i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio;

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, comma 6 del TUEL);
- l'intera destinazione delle entrate da permessi di costruire al finanziamento di spese in conto capitale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Il revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

VARIAZIONE DI BILANCIO

Richiamati:

- l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;

Vista ora la proposta di variazione ordinaria agli stanziamenti e la relativa proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, per adeguamenti relativi alle entrate correnti;

Rilevato

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;

Dato atto

- con deliberazione n. 7 in data 17.04.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2023 dal quale emerge un risultato di amministrazione di € 501.700,82 con la conseguente ripartizione dell'avanzo:

quota accantonata	Euro 18.568,44
quota vincolata	Euro 48.666,41
quota investimenti	Euro 59.444,43
quota libera	Euro 375.021,54

Considerato che con la presente variazione, viene applicata una quota di avanzo pari a complessivi per € 36.639,00 di cui:

AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA ACCANTONATA	0,00
AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA VINCOLATA	3.639,00
AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA LIBERA	33.000,00

- i sensi del D.M. 8 febbraio 2024, anche del successivo DM 19 giugno 2024 l'Ente ha provveduto ad inserire nella variazione di assestamento la quota di € 3.639,00 di avanzo vincolato (surplus fondi Covid da restituire allo Stato mediante compensazione con Fondo di Solidarietà dal 2024 per quattro esercizi e quindi fino al 2027).
- che dalle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio, ed ai vincoli di pareggio finanziario previsti dalla normativa;
- che l'Ente non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs 267/2000, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del DL 174/2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, integrando l'articolo 187 del Tuel con il comma 3-bis;

Verificato, in merito alle condizioni per l'assunzione di nuovo indebitamento, che:

- nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.
- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.
- ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti,
- l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2025, 2026 e 2027 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL visto che non sono previsti prestiti.

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario allegato alla delibera di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta di stessa;

Riassunte

come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri:

BILANCIO 2025/2027 annualità 2025

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 149.106,75	
	CA	€ 112.467,75	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 149.106,75
	CA		€ 149.106,75
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 149.106,75	€ 149.106,75
	CA	€ 112.467,75	€ 149.106,75

BILANCIO 2025/2027 annualità 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 0,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 0,00	€ 0,00
	CA	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO 2025/2027 annualità 2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 0,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 0,00	€ 0,00
	CA	€ 0,00	€ 0,00

Il revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il revisore ha verificato che con la variazione apportata sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel.

in conclusione

Tutto ciò premesso, il revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2025-2027;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Alberto Pozzoli

